



NOTAIO
RITA MERONE

REPERTORIO N. 63.047

RACCOLTA N. 31.529

**VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
FONDAZIONE**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila venti il giorno ventisette del mese di ottobre alle ore 12.30
(dodici e trenta)

27/10/2020

In Bologna, nel mio studio in Via del Monte n. 8

Innanzitutto a me Dott. RITA MERONE, Notaio residente in Bologna, con studio
in Via del Monte n. 8, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna,

E' PRESENTE

- GIARDINO LUCIANA, nata a Napoli il 19 maggio 1957, domiciliato per la
carica in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Tolara di Sopra n. 50

La medesima, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono
certo, agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione **"IRET "L'Occhio della Conoscenza sul Cervello"**, On-
lus, con sede legale in Ozzano dell'Emilia (BO), Via Tolara di Sopra n. 50,
C.F. 91267200375 dotata di personalità giuridica con determinazione n.
7453 del 26 maggio 2006, Fondazione di Nazionalità Italiana, costituita in Ita-
lia, da parte della Direzione Generale Affari Istituzionali e Legislativi della
Regione Emilia Romagna prot. n. DAL/06/8255 e successiva determinazione
n. 8499 del 3 settembre 2009, numero di iscrizione nell'anagrafe nazionale
degli Enti di Ricerca (codice 60019TNB), iscritta all'Anagrafe unica delle On-
lus tenuta presso la Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate (dichiarazione emessa da tale Agenzia in data 13 novembre 2009 protocollo n. 52305), Fondazione di nazionalità italiana, costituita in Italia, mi dichiara che in questo giorno luogo ed ora è riunito il Consiglio di Amministrazione della suindicata società, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Adozione nuovo Statuto associativo per adeguamento al Decreto Legislativo n. 117/2017 finalizzato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e contestuale modifica della denominazione.

2) Nomina Organo di Controllo; delibere inerenti e conseguenti.

Pertanto, la Signora GIARDINO LUCIANA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, mi richiede di redigere il verbale della riunione, facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale la Signora GIARDINO LUCIANA assume la Presidenza della riunione e pertanto constata e dichiara:

- che per il Consiglio di Amministrazione sono intervenuti: se stessa, Giardino Luciana, in qualità di Presidente; Celli Paolo, in qualità di Vice Presidente; Tiziana Antonelli, Laura Calzà e Michele Malena, Consiglieri, tutti collegati in audio conferenza ai sensi di legge;

- che tutte le persone collegate in audio conferenza hanno dichiarato e confermato di riuscire a percepire lo svolgimento della riunione ed a seguire lo svolgimento della trattazione;

- che pertanto la riunione, regolarmente convocata, è stata validamente costituita, anche in forma totalitaria, ed idonea a deliberare, ai sensi dell'articolo 73, comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, e successive modifiche ed

REGISTRATO A BOLOGNA
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI
BOLOGNA
II 04/11/2020
AL N. 45346
SERIE 1T
ESATTI € esente

integrazioni, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando quindi la sua esposizione, il Presidente precisa che - come previsto all'ordine del giorno - il presente Consiglio di Amministrazione è stato convocato per deliberare l'adozione di un nuovo Statuto associativo per adeguamento al Decreto Legislativo n. 117/2017 finalizzato all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e contestuale modifica della denominazione, nonché al fine di abbandonare lo schema giuridico della fondazione di partecipazione.

In particolare le modifiche sostanziali allo statuto riguarderanno:

- la denominazione che verrà variata in "IRET L'Occhio della Conoscenza sul Cervello ETS";
- la previsione delle attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- l'introduzione dell'Organo di controllo ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo Settore;
- la modifica della disciplina in materia di Revisione legale dei Conti al fine di disciplinare tale Organo secondo quanto previsto nell'articolo 31 del Codice del Terzo Settore;
- la previsione della tenuta, da parte della Fondazione, dei libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 del Codice del Terzo Settore.

Pertanto il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione la nuova stesura dello statuto, ponendola a confronto con quella dello statuto vigente.

Passando al secondo punto posto all'Ordine del giorno il Presidente precisa che, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del Terzo settore, nelle Fondazioni deve essere nominato un organo di controllo, anche monocratico.

Il Presidente suggerisce di procedere immediatamente, in questa sede, alla nomina dell'Organo di Controllo monocratico - condizionatamente all'approvazione delle modifiche statutarie da parte del Competente Ufficio - in conformità a quanto previsto dal nuovo testo degli articoli dello statuto.

Terminata l'illustrazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto comunicato dal Presidente, dopo breve discussione e condividendo quanto dallo stesso proposto, all'unanimità degli intervenuti

DELIBERA

1) - di adottare il seguente nuovo testo dello statuto associativo per adeguamento alle norme del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), e per abbandono dello schema giuridico della fondazione "di partecipazione:

"Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA -

SCOPI DELLA FONDAZIONE

Articolo 1

- Denominazione e durata -

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, una Fondazione avente denominazione "IRET - L'Occhio della Conoscenza sul Cervello".

A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: "IRET - L'Occhio della Conoscenza sul Cervello ETS".

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione

nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile. La fondazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Sede -

La Fondazione ha sede a Ozzano dell'Emilia.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

- Scopi della fondazione -

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017, nel settore della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, così come individuata dal D.p.r. 20 marzo 2003, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, attraverso lo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito:

a) della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di tutte le patologie dell'essere umano, più specificatamente per le patologie del sistema nervoso ed in particolare per quelle a bassa incidenza o rare, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sclerosi multipla, atassia, sclerosi laterale amiotrofica o di alto impatto sociale, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Parkinson, demenze, degenerazione su base vascolare o traumatica. Oltre ai meccanismi patogeni, la ricerca mirerà allo studio degli approcci terapeutici innovativi, anche basati sull'impiego di cellule staminali;

b) della produzione di nuovi farmaci e vaccini per uso umano e veterinario.

La fondazione svolge le attività di ricerca scientifica di cui al precedente periodo direttamente, ovvero attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono direttamente.

I risultati conseguiti nella ricerca scientifica, oggetto dell'attività della fondazione, saranno pubblicati su riviste scientifiche nazionali e internazionali.

La fondazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle istituzionali in quanto integrative delle stesse.

Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017

- Attività diverse -

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

TITOLO II

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 4

- Patrimonio della fondazione -

Il patrimonio della fondazione è costituito da:

- dotazione iniziale;

- beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla fondazione;
- donazione effettuate da privati o enti con espressa indicazione ad incremento del patrimonio;
- risultanze economiche attive della gestione che il Consiglio di Amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio.

Articolo 5

- Risorse economiche -

La fondazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento:

- dalle rendite nette del proprio patrimonio;
- dai corrispettivi delle attività istituzionali e connesse;
- dalle donazioni effettuate da privati o enti che non siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio;
- dagli eventuali avanzi di gestione e liberalità non destinati ad incremento del patrimonio.

TITOLO III

FONDATORI - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 6

- Fondatori-

I Fondatori sono le signore Giardino Luciana, nata a Napoli il 19 maggio 1957, e Calzà Laura, nata a Arco (TN) il 16 agosto 1956.

I Soci Fondatori possono designare anche in loro sostituzione uno o più altri soggetti, persone fisiche e/o giuridiche private, quali Fondatori, senza obbligo di contribuzione, al solo fine della continuazione della Fondazione.

Articolo 7

- Organi della fondazione -

Sono organi della fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Direttore Scientifico
- il Comitato Scientifico
- l'Organo di Controllo
- Revisore legale dei conti (organo facoltativo)

Articolo 8

- Consiglio di amministrazione -

La fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di membri compreso fra tre e undici, comunque in numero dispari, che dura in carica tre anni, nominati dai Fondatori ovvero dai soggetti da essi indicati.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario.

Al Consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

- esegue gli indirizzi e i programmi;
- entro il 30 novembre di ogni anno predispone ed approva il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- entro il 30 aprile di ogni anno predispone ed approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, dal quale deve risultare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della fondazione, distinguendo le attività istituzionali

da quelle direttamente connesse;

- amministra il patrimonio della fondazione;
- nomina il Direttore Scientifico;
- nomina i membri del Comitato Scientifico su indicazione dei Fondatori;
- ha facoltà di emanare regolamenti per la disciplina dell'attività della fondazione;
- ha facoltà di nominare comitati direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2 dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione.

Le deliberazioni riguardanti l'approvazione del regolamento della Fondazione, la nomina del Presidente e degli eventuali Vice Presidenti, le modificazioni dello statuto nei limiti sopraindicati, ivi comprese le delibere di trasformazione, fusione e scissione, nonché lo scioglimento della Fondazione sono validamente assunte previo consenso dei Fondatori.

Il Consiglio di Amministrazione è competente su tutto quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 117/2017.

Potrà, inoltre, delegare parte dei propri poteri, per singoli atti o determinate categorie di atti, ad uno o più Consiglieri Delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato Esecutivo e determinandone i compensi.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 D.lgs. n. 117/2017.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede della Fondazione o altrove, purché nel territorio dello Stato) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dagli altri consiglieri in carica, oppure dall'organo di controllo, se nominato.

La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, posta elettronica con avviso di ricevimento.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in video/audio conferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi video/audio collegati. A tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- (i) il Presidente della riunione e il Segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo, salvo diversa disposizione di legge;
- (ii) nel verbale dovranno essere specificamente indicati i luoghi video/audio collegati, salvo diversa disposizione di legge ovvero qualora trattasi di riunione totalitaria;

(iii) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;

(iv) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;

(v) gli intervenuti siano in grado di visionare, ricevere o trasmettere documenti, nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente. Tuttavia, qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da due soli membri, la proposta si intenderà respinta e potrà essere ripresentata. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio; coordina le attività della fondazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla fondazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 10

- Il Direttore Scientifico -

Il Direttore Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Direttore Scientifico sovrintende alla programmazione, alla gestione ed alla realizzazione delle attività di ricerca scientifica della Fondazione e ne è responsabile.

Al Direttore Scientifico competono, in particolare:

a) la predisposizione del piano triennale di programmazione delle attività scientifiche e di ricerca;

b) la predisposizione della relazione annuale sull'andamento delle attività scientifiche e di ricerca della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;

c) la direzione delle strutture organizzative; in particolare, qualora egli lo ritenga necessario o conveniente, può decidere di procedere alla costituzione di commissioni di studio, previa indicazione della loro composizione e del responsabile scientifico, su una determinata linea di ricerca, ovvero affidare specifici incarichi di studio e ricerca a singole persone;

d) la gestione del personale impegnato nella ricerca scientifica, inclusa la proposta del relativo trattamento economico e giuridico al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Scientifico partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, convoca e presiede il Comitato Scientifico.

Il Direttore Scientifico dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza

assoluta dei suoi componenti.

Egli decade con la decadenza del Consiglio di Amministrazione, anche se non ha raggiunto il triennio di funzione.

Articolo 11

- Il Comitato Scientifico -

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri, da 5 (cinque) e 15 (quindici), oltre al Direttore Scientifico che lo presiede, scelti tra personalità di riconosciuto pregio nel campo di attività della Fondazione, nominati, su indicazione dei Fondatori, dal Consiglio di Amministrazione, il quale all'atto della nomina, delibera anche il numero dei componenti complessivi dell'organo.

Il Comitato Scientifico esercita funzioni consultive, esprimendo pareri non vincolanti in merito alla programmazione ed all'attuazione delle attività scientifiche e di ricerca della Fondazione, nonché su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore Scientifico, ovvero individuate autonomamente.

La carica di membro del Comitato Scientifico non è incompatibile con alcuna delle altre cariche previste nel presente statuto, nè con la qualità di Fondatore, ad eccezione di componenti dell' Organo di Controllo e di Revisione dei Conti.

I componenti del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Essi decadono con la cessazione del consiglio di Amministrazione che li ha nominati, anche se non è scaduto il triennio del proprio mandato.

Qualora venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più componenti del Comitato Scientifico è facoltà del Consiglio di Amministrazione provvedere alla loro sostituzione, per il ripristino del numero dei componenti del mandato in carica.

I componenti del Comitato Scientifico sono tenuti a non divulgare alcuna notizia circa l'attività di ricerca scientifica e il funzionamento della Fondazione, ad eccezione unicamente delle notizie fornite unicamente a fini di pubblicizzazione dell'attività svolta dalla Fondazione stessa.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Direttore Scientifico.

Il Direttore Scientifico è tenuto a convocare il Comitato quando ne faccia richiesta almeno uno dei suoi componenti o uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di Controllo.

Il Comitato Scientifico è convocato mediante lettera raccomandata A/R, ovvero per posta elettronica con riscontro del destinatario, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno, da inviare al domicilio dei suoi componenti almeno 8 (otto) giorni prima della data stabilita per la riunione.

Il Comitato Scientifico è validamente costituito con la maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Direttore Scientifico che presiede l'organo e dal segretario da questi designato tra i suoi componenti.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico.

Le adunanze del Comitato Scientifico possono tenersi anche in video/audio conferenza con gli intervenuti dislocati in più luoghi video/audio collegati. A

tal fine è necessario che vengano soddisfatti i seguenti requisiti:

- (i) il Presidente della riunione e il Segretario che procederà alla verbalizzazione siano presenti nello stesso luogo, salvo diversa disposizione di legge;
- (ii) nel verbale dovranno essere specificamente indicati i luoghi video/audio collegati, salvo diversa disposizione di legge ovvero qualora trattasi di riunione totalitaria;
- (iii) il Presidente della riunione sia in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (iv) il soggetto che verbalizza sia in grado di percepire adeguatamente l'andamento e gli eventi della riunione da verbalizzare;
- (v) gli intervenuti siano in grado di visionare, ricevere o trasmettere documenti, nonché partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente.

Articolo 12

- Organo di Controllo -

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un organo di controllo che dura in carica tre anni.

Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 13

- Revisione legale dei conti –

Organo facoltativo

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione lega-

le, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

TITOLO IV

Articolo 14

- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale della fondazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio di Esercizio deve indicare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione, distinguendo le attività istituzionali da quelle direttamente connesse.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali della fondazione.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

- Bilancio sociale -

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Articolo 15

- Libri della fondazione -

La fondazione ha il compito di tenere i libri sociali obbligatori ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO V

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 16

- Devoluzione del patrimonio sociale -

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

Articolo 18

- Norma transitoria -

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-

sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

Le disposizioni contenute nel presente statuto riguardanti gli scopi, le risorse economiche, il divieto distribuzione utili, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Runt.

Finché l'associazione risulta iscritta all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

La fondazione, sempre finché risulterà iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La Fondazione, sempre finché risulterà iscritta all'Anagrafe delle ONLUS, utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".;

- di dare mandato al Presidente GIARDINO LUCIANA, con le generalità sopra indicate, ad apportare allo statuto, tutte le modifiche meramente formali eventualmente richieste dalle Competenti autorità in sede di approvazione;
- di prendere atto quindi che il nuovo statuto avrà efficacia dopo l'approvazione da parte della Regione Emilia Romagna ai fini dell'iscrizione nel Registro generale delle persone giuridiche;
- di dare mandato al Presidente GIARDINO LUCIANA, con le generalità sopra indicate, affinché qualora alla data dell'operatività del Registro del Terzo Settore non fosse ancora intervenuta l'approvazione della Regione Emilia Romagna, possa chiedere al Notaio di procedere ai controlli di cui all'art. 22 del Codice del Terzo Settore ed al successivo deposito presso Registro unico nazionale del Terzo Settore;

2) - di nominare, condizionatamente all'approvazione da parte della Regione Emilia Romagna, della precedente delibera. un Sindaco Unico nella persona di: ALBERTI GIAMPIERO, nato a Napoli il 17 febbraio 1961 domiciliato in Bologna Via Beniamino Gigli n. 4, Codice Fiscale: LBRGPR61B17F839R cittadino italiano, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al N. 155009 in data 7 luglio 2009 al quale sarà comunicata l'avvenuta nomina al fine di consentire la relativa accettazione;

- di stabilire che la retribuzione spettante al Sindaco Unico sia pari ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) oltre IVA ed Oneri.

Ai fini della voltura ed annotazione del presente atto, il Presidente, nella qualità, dichiara che la Fondazione non è intestataria di beni immobili, né di beni

mobili registrati.

Si richiedono le agevolazioni fiscali riconosciute per legge.

Null'altro essendovi da deliberare, poiché nessuno dei collegati chiede la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13,05 (tredici e zero cinque)

Le spese di questo atto e conseguenti formalità sono a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 13,10 (tredici e dieci).

Consta di undici fogli per ventidue facciate scritte fin qui.

FIRMATO: LUCIANA GIARDINO

RITA MERONE - NOTAIO



Firmato digitalmente da
RITA MERONE
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BOLOGNA:80070730371